

R.P.U. 37-1/2023



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI**

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| - dott.ssa Luciana Nicoli | Presidente |
| - dott.ssa Dorita Fratini | Giudice |
| - dott.ssa Francesca Grotteria | Giudice rel. |

ha emesso la seguente

SENTENZA

letto il ricorso ex art. 269 CCII presentato da MAZZAGALLI ROSALBA (C.F. MZZRLB63L64E812Y), residente in Calvi Dell'Umbria (TR) Loc. Vallefigliola 50/A, rappresentata e difesa dall'avv. Dino Parroni, giusta procura allegata alla domanda, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terni, Piazza Europa n. 5;

udita la relazione del giudice relatore, designato in data 24.07.2023;

ritenuto che sussiste la competenza per materia e per territorio di questo Tribunale, trattandosi di procedimento ricompreso tra quelli indicati dall'art. 27, co. 2, CCII, ed essendo il centro degli interessi principali del debitore (che si presume, ai sensi del comma 3, lett. b), CCII del medesimo articolo, coincidente con la residenza della persona fisica non esercente attività di impresa) sito in Terni, Comune coincidente con la sede del Tribunale adito;

ritenuto che, in virtù del rinvio previsto dall'art. 65, co. 2, CCII, il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, è soggetto alla disciplina del procedimento unitario contenuta nel titolo III del Codice della crisi e, in particolare, a quella prevista per l'apertura della liquidazione giudiziale per quanto compatibile;

rilevato che tale richiamo si pone in linea con quanto previsto dall'art. 270, co. 5, CCII, a mente del quale *“per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III”*;

ritenuto, ciò posto, che tra i presupposti di ammissibilità della domanda di apertura della liquidazione controllata presentata dal debitore rientri la completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo e che deve essere oggetto della valutazione demandata dall'art. 269, co. 2, CCII all'OCC, il quale è tenuto ad illustrare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

dato atto che, ferme le premesse sinora svolte, a mente dell'art. 270 CCII il Tribunale può dichiarare aperta la liquidazione controllata solo dopo aver accertato il rispetto dei presupposti degli artt. 268 e 269 CCII;

esaminata la documentazione offerta e la relazione dell'OCC, in persona dell'avv. Roberta Tarani; ritenuta sussistente una situazione di sovraindebitamento, nell'accezione fornita dall'art. 2, co. 1, lett. c) CCII (*“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore*



non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”) in capo alla ricorrente, atteso che sulla stessa grava una situazione debitoria attuale pari a circa € 150.412,47 (debiti principalmente riconducibili al mutuo ipotecario contratto con la Banca Intesa San Paolo s.p.a. per acquistare il casale e le mucche da latte funzionali all’avvio della sua attività agricola, esercitata come imprenditore individuale fino al 15.12.2022, nonché ai debiti maturati nei confronti dell’Erario) e che, dall’altro lato, la ricorrente è attualmente priva di redditi diversi da quelli derivanti dalla titolarità dei terreni a lei intestati (v. all.ti 12 e 22 alla relazione) ed è titolare di un conto corrente con saldo negativo (v. all. 16);

considerato che la ricorrente è titolare dei seguenti beni immobili in proprietà esclusiva: a) immobile sito in Calvi dell’Umbria (Terni) – Vocabolo Vallefigliola snc – Piano T-1 catasto urbano – foglio 18, particella 15, sub 2, Cat. A/3, classe 3, vani 3,5, rendita euro 189,80 - stima del perito € 27.000,00; b) immobile sito in Calvi dell’Umbria (Terni) – Vocabolo Vallefigliola snc – Piano T - catasto urbano – foglio 18, particella 15, sub 3, Cat. C/2, classe 3, superficie mq 139, rendita euro 179,88 - stima del perito € 15.000,00; c) terreno sito nel comune di Calvi dell’Umbria, catasto terreni, foglio 18, particella 17, Sem. Classe 2, sup. 4.190, R.D. euro 19,48, R.A. euro 16,23; d) terreno sito nel comune di Calvi dell’Umbria, catasto terreni, foglio 18, particella 225, AA Sem. Classe 2, sup. 12.200, R.D. euro 56,714, R.A. euro 47,26 e AB sem. Arb. Classe 3, sup. 2.348, R.D. euro 7,88, R.A. euro 7,88; e) terreno sito nel comune di Calvi dell’Umbria, catasto terreni, foglio 18, particella 126, Sem. Classe 2, sup. 11.370, R.D. euro 52,85, R.A. euro 44,04; f) terreno sito nel comune di Calvi dell’Umbria, catasto terreni, foglio 18, particella 151, Sem. Classe 2, sup. 6.447, R.D. euro 35,10, R.A. euro 29,18; g) terreno sito nel comune di Calvi dell’Umbria, catasto terreni, foglio 18, particella 223, AA Sem. Arb. Classe 2, sup. 2.790, R.D. euro 33,30, R.A. euro 23,31 e AB vigneto, classe U, sup. 2.513, R.D. euro 18,17, R.A. euro 11,68; Valore stima Terreni Comune di Calvi dell’Umbria (TR) € 35.500,00. Valore di stima Terreni Comune di Magliano Sabina (RI) € 2.700,00., per un valore complessivamente stimato in € 80.200,00;

osservato che la ricorrente è altresì titolare, in comproprietà con il coniuge, in regime di comunione legale dei beni, dei seguenti ulteriori immobili: a) terreno seminativo sito nel comune di Calvi dell’Umbria, catasto terreni, foglio 18, particella 27, Sem. Classe 2, sup. 5.400, R.D. euro 25,10, R.A. euro 20,02; b) terreno seminativo sito nel comune di Calvi dell’Umbria, catasto terreni, foglio 18, particella 201, Sem. Arb., Classe 3, sup. 2.790, R.D. euro 9,37, R.A. euro 9,37; c) terreno seminativo sito nel comune di Calvi dell’Umbria, catasto terreni, foglio 18, particella 63, Sem. Classe 3, sup. 9.670 R.D. euro 32,46, R.A. euro 27,47; d) terreno seminativo sito nel comune di Calvi dell’Umbria, catasto terreni, foglio 18, particella 61 Sem. Classe 2, sup. 8.020, R.D. euro 37,28, R.A. euro 31,06, per un valore complessivamente stimato in € 8.500,00;

considerato, infine, che la ricorrente è titolare, in comproprietà al 50% con la sig.ra Mazzagalli Fiorella, dei seguenti beni immobili: a) terreno seminativo sito nel comune di Magliano Sabina (RI), catasto terreni, foglio 18, particella 200 - Sem. Arboreo, Classe 3, sup. 2.260, R.D. euro 8,75, R.A. euro 7,00; b) terreno seminativo sito nel comune di Magliano Sabina (RI), catasto terreni, foglio 18, particella 258 - Sem. Arboreo, Classe 3, sup. 2.250, R.D. euro 8,72, R.A. euro 6,97; c) terreno seminativo sito nel comune di Magliano Sabina (RI), catasto terreni, foglio 18, particella 199 - Sem. Arboreo, Classe 3, sup. 3.800, R.D. euro 14,72, R.A. euro 11,78; d) terreno seminativo sito nel comune di Magliano Sabina (RI), catasto terreni, foglio 18, particella 298; e) terreno seminativo sito nel comune di Magliano Sabina (RI), catasto terreni, foglio 18, particella 213; f) terreno seminativo



sito nel comune di Magliano Sabina (RI), catasto terreni, foglio 12, particella 4, di cui alcuni – ossia quelli indicati ai punti d), e) ed f) – pervenuti in proprietà a seguito del decesso del sig. Mazzagalli Luigi avvenuto in data 27.02.2023, per un valore di stima complessivo pari ad € 4.691,50 (v. all.ti 11, 17, 19);

rilevato che la ricorrente risulta altresì titolare di beni mobili registrati di risalente immatricolazione, ossia, un'autovettura Fiat Panda targata BD005FE, immatricolata in data 28/04/1999, che, secondo la stima dell'OCC, potrebbe avere un valore approssimativo di € 500,00 ed un'autovettura Fiat targata DD127FE, immatricolata in data 30/10/2006, sulla quale pendono n. 3 fermi amministrativi promossi da Equitalia spa e da Gefil spa (provvedimenti che, tuttavia, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 270, co. 5, e 150 CCII non sono opponibili alla liquidazione controllata, trattandosi di provvedimenti assimilabili al sequestro – v. in materia di fallimento, Cass. 34930/2021);

rilevato, peraltro, che dalla visura al PRA in atti, la ricorrente risulta titolare soltanto del secondo dei due veicoli summenzionati, sicché la titolarità del primo merita, in ogni caso, di essere ulteriormente verificata dall'OCC prima di procedere alla trascrizione della presente sentenza (v. all.to 15);

ritenuto, quindi, che il patrimonio della ricorrente è insufficiente a far fronte alle obbligazioni su di esso gravanti, specie per quanto attiene alla liquidità disponibile a far regolarmente fronte alle proprie obbligazioni;

rilevato che, dalla documentazione fornita (dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni - all. 18), risultano rispettate le soglie dimensionali di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII nel triennio antecedente il deposito della domanda e che, in ogni caso, trattasi di ex-imprenditore agricolo, privo della qualifica di imprenditore commerciale (v. visura camerale dell'imprenditrice individuale aggiornata al 28.09.2022 e attestazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate in ordine alla cessazione della Partita Iva in data 15/12/2022);

ritenuta la completezza ed attendibilità della documentazione offerta, anche alla luce delle verifiche eseguite dall'OCC, che ha riscontrato le singole posizioni debitorie mediante attività di circolarizzazione nei confronti degli Enti Pubblici, anche territoriali (all. 10) ed ha verificato la correttezza di quanto attestato in merito alla cessazione dell'attività di azienda agricola mediante l'acquisizione di documentazione relativa alla cessazione della partita IVA della ditta individuale (all. 5) e alla chiusura del codice stalla relativo al bestiame (all. 14);

considerato, quanto alla determinazione della quota stipendiale non compresa nella liquidazione ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b), CCII di dover riservare detta decisione al momento in cui, eventualmente, la debitrice intraprenda una qualche attività lavorativa dipendente o autonoma, dovendo, la stessa, in tal caso, notificare prontamente il liquidatore affinché, previa proposta di quest'ultimo, si possa procedere alla fissazione dell'importo di reddito non compreso nella liquidazione;

precisato che è analogicamente applicabile alla procedura di liquidazione controllata l'art. 191, co. 1, c.c. e che, pertanto, l'apertura della predetta procedura determina, al pari del fallimento (oggi "liquidazione giudiziale"), lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi, attualmente in essere (v. all.ti 26 e 27);

ritenuto che ciò possa dirsi in quanto trattasi di procedura concorsuale che, al pari della liquidazione giudiziale, determina lo spossessamento per il debitore di tutti i beni non espressamente menzionati all'art. 268, co. 4, CCII ed impedisce, inoltre - in ragione dell'espresso richiamo operato dall'art. 270, co. 5, CCII agli artt. 150 e 151 e all'art. 143 CCII, in quanto compatibile - l'ingerenza di terzi nel patrimonio del debitore, il che osta, inevitabilmente, al permanere del regime della comunione legale;



considerato che ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. b, CCII, il gestore designato dall'OCC, avv. Roberta Tarani, può essere nominata liquidatore dal Tribunale, atteso che risulta iscritta sia nell'elenco dei Gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, sia all'Albo nazionale di cui all'art. 356 CCII (v. Trib. Torino, 11 maggio 2023, in IlCaso.it); dato atto che con l'apertura della liquidazione controllata opera *ipso iure ex art. 270, co. 5, CCII* il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari; ritenuto che il termine indicato in dispositivo per la presentazione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), CCII sia soggetto alla sospensione feriale di cui all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, non ravvisandosi ragioni per un trattamento differenziato dei creditori che intendono insinuarsi nella procedura di liquidazione controllata rispetto alle domande di insinuazione nella liquidazione giudiziale, anche alla luce del richiamo, contenuto nell'art. 270, co. 2, lett. d), CCII all'art. 201 CCII, il quale, all'ultimo comma, prevede l'applicazione di detta sospensione in deroga alla regola generale di cui all'art. 9, co. 1, CCII;

p.q.m.

- **dichiara** aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di MAZZAGALLI ROSALBA (C.F. MZZRLB63L64E812Y);
 - **nomina** giudice delegato la dott.ssa Francesca Grotteria;
 - **nomina** liquidatore l'avv. Roberta Tarani;
 - **ordina** a parte debitrice la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
 - **dispone**, a cura del liquidatore, l'inserimento della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale di Terni;
 - **dispone** che il liquidatore provveda senza indugio alla notifica della sentenza al debitore;
 - **dispone** che il liquidatore provveda, altresì, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, a cui notificherà la presente sentenza *ex art. 272 CCII*, indicando l'indirizzo p.e.c. a cui dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo di rivendica e di restituzione di beni;
 - **assegna** ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine perentorio sino al **30/10/2023**, data entro la quale, a pena di inammissibilità (salva la proroga eventualmente richiesta dal liquidatore ai sensi dell'art. 272, co. 1, II periodo, CCII, ovvero salvo che l'istante provi che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile), devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
 - **ordina**, per i beni immobili e mobili registrati facenti parte del patrimonio da liquidare, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti a cura del liquidatore;
 - **dispone** che il liquidatore provveda, entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, a completare l'inventario dei beni del debitore e a redigere un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato.
- Si comunichi alla ricorrente e al liquidatore nominato.

Così deciso, in Terni, nella camera di consiglio del 10/08/2023.

Il Giudice relatore
(dott.ssa Francesca Grotteria)

Il Presidente
(dott.ssa Luciana Nicoli)

